

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 agosto 2008 - Deliberazione N. 1363  
- Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo – **Applicazione art. 19, comma 2, L.R. 1/2007.**

## PREMESSO

- che la legge 730/1986 ha previsto la regolarizzazione dei rapporti precari, sia del personale assunto a tempo determinato da strutture statali, sia di personale convenzionato da enti ed amministrazioni di cui alla Legge 219/1981 ss.mm.ii. così come individuate dall'art. 12 mediante l'immissione in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti e le amministrazioni ove gli interessati prestavano servizio alla data del 31/3/1986, a seguito di apposita domanda e superamento di concorso riservato, con il vincolo della qualifica preesistente e della relativa anzianità di servizio;
- che con legge regionale n. 4/1990, integrata con leggi 8/1990 e 1/1991, è stato istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 730/1986;
- che con deliberazione n. 1905 del 18 marzo 1997 la Giunta Regionale è stato previsto il reinquadramento del personale proveniente dal Commissariato di Governo e dalle altre strutture indicate nell'art. 12 comma 1 della Legge 730/1986 ed immesso nei ruoli speciali di cui alla legge 4/1990 nella qualifica e livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte alla data del 1 giugno 1990 e riferite alla responsabilità di un carico di lavoro particolare riconoscendo l'anzianità di servizio a far tempo dalla data di assunzione presso il Commissariato di Governo o struttura di cui all'art. 12 della Legge 730/1986, in base alla convenzione iniziale, con la ricostruzione della carriera economica mediante l'applicazione dell'art. 37 della Legge 27/1984;
- che la deliberazione n. 9123 del 28 dicembre 1998, per il medesimo personale, immesso nel ruolo speciale di cui alla Legge 8/1990, ha previsto il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alla mansioni conferite con la convenzione ovvero attribuite con formali provvedimenti del Commissario Straordinario di Governo;
- che con deliberazione n. 5282 del 6 agosto 1998, in applicazione dell'art. 12 comma 4 della Legge 730/1986, la Giunta Regionale ha riconosciuto al personale destinatario delle Leggi regionali n. 4/1990, n. 8/1990 e 1/1991, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità economica dei periodi di servizio precedentemente prestati attribuendo il riequilibrio dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 37 della Legge 27/1984 e dal salario di anzianità previsto dall'art. 30 della L.R. 27/1984, dall'art. 33 della L.R. 23/1989 e dall'art. 42 della L.R. 12/1991;
- che il d. lgs. 354/1999 "Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 219/1981 ss.mm.ii. a norma dell'art. 42 comma 6 della legge 144/1999", all'art. 3 comma 3, ha previsto per il personale in servizio presso la struttura del commissario straordinario, all'atto del rientro presso le Amministrazioni di appartenenza, venissero computati il periodo di servizio e le funzioni svolte presso la struttura dei commissari straordinari di Governo di cui al Titolo VIII della legge 219/1981 e ss.mm.ii., del funzionario incaricato dal CI-PE e del commissario straordinario di Governo di cui al DPR 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina.

## VISTO

che l'art. 19 della Legge Regionale 1/2007 (legge Finanziaria regionale 2007) ha previsto:

- al comma 2, che in applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, articolo 3, comma 3, al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici;
- al comma 3, che il riconoscimento non si applica al personale che, nello stesso periodo, abbia svolto contemporaneamente attività libero-professionali valide ai fini contributivi;
- al comma 5, che gli oneri contributivi derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza sono ad esclusivo carico dei diretti interessati;

- al comma 7 che le disposizioni di cui al comma 2 non possono comunque consentire al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta Regionale;
- al comma 6, che l'adozione dei relativi provvedimenti avvenga a decorrere dalla definizione delle procedure di esodo volontario di cui all'art. 18 della L.R. 1/2007;

#### **RILEVATO**

- che il personale interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della citata legge, ha prodotto formale istanza all'A.G.C. "AA.GG. Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo" per ottenere il riconoscimento di cui al comma 2;
- che agli atti dell'Area del Personale risultano, pertanto, acquisite n. 892 istanze, di cui 44 presentate da dipendenti cessati dal servizio e 9 inoltrate oltre il prescritto termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge 1/2007;
- che il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C. del Personale ha effettuato una preliminare ricognizione degli atti riconducibili agli istanti dalla quale sono emerse posizioni giuridiche eterogenee;
- che il riconoscimento giuridico di cui alla citata norma, quale valorizzazione del servizio prestato ai fini del computo dell'anzianità di servizio nell'ente ed eventualmente ai fini previdenziali, in relazione alla posizione contributiva, debba essere operato per i periodi espressamente individuati per ciascun caso concreto.

#### **CONSIDERATO**

- che, pertanto, appare opportuno costituire un'apposita Commissione cui attribuire l'incarico di definire i criteri di applicazione della norma, valutando e definendo le concrete fattispecie, di individuare i relativi periodi di servizio suscettibili della valorizzazione in esame, di procedere, quindi, al riconoscimento giuridico in parola agli aventi diritto, indicandone gli ambiti e i limiti, secondo le modalità e nei termini prescritti dalla norma in questione;
- che, attesa la complessità e delicatezza di tale istruttoria, la Commissione debba essere composta da cinque membri e un dipendente di categoria D con funzioni di segretario, nominati con apposito atto dall'Assessore alle Risorse Umane;
- che il competente Settore debba provvedere a fornire tutti gli atti necessari alla Commissione i cui lavori devono concludersi entro 90 giorni dal suo insediamento;
- che il riconoscimento giuridico in parola dei dipendenti istanti aventi diritto, rileva ai fini della valorizzazione dell'anzianità giuridica presso questo ente;
- che lo stesso riconoscimento determina altresì i correlati benefici previdenziali previo versamento dei contributi dovuti dagli istanti aventi diritto, ai sensi del medesimo articolo 19 L.R. 1/2007, comma 5

#### **RITENUTO**

pertanto, di dover procedere all'esaustivo e rapido assolvimento di tutte le attività relative all'applicazione della norma in esame, a seguito della conclusione delle procedure di esodo volontario di cui all'art. 18 L.R.1/2007, provvedendo al riconoscimento ai soli fini giuridici del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6.2.1990 n. 4, 24.2.1990 n. 8, e 15.1.1991 n.1, nei limiti delle prescrizioni di cui al medesimo articolo;

#### **VISTI**

la legge 730/1986;  
la L.R. n. 4/1990;  
la L.R. 8/1990;  
la L.R. 1/1991;  
il d.lgs. n. 354 del 20/9/1999;  
la L.R. n. 1/2007

**DATO ATTO** che di detto provvedimento viene data la preventiva informativa alle OO.SS;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

### DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate

- a) di procedere all'applicazione dell'art. 19 comma 2 della L.R. 1/2007 provvedendo al riconoscimento ai soli fini giuridici del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6.2.1990, n. 4, 24.2.1990, n. 8 e 15.1.91, n.1, nei limiti delle prescrizioni di cui al medesimo articolo;
- b) di precisare che:
- 1) il riconoscimento giuridico del servizio pregresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 19, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui i dipendenti, nel periodo in questione, abbiano svolto contemporaneamente attività di liberi professionisti valide ai fini contributivi;
  - 2) i benefici connessi al riconoscimento giuridico del servizio prestato non possono, in ogni caso, dar luogo ad alcun riconoscimento economico per le mansioni svolte antecedentemente all'immissione nei ruoli regionali, e, in ogni caso, il riconoscimento del servizio pregresso non può ritenersi utile ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale al quale è propedeutico lo strumento della procedura concorsuale;
  - 3) gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del servizio pregresso ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza sono ad esclusivo carico dei diretti interessati;
- c) di stabilire che l'applicazione della normativa in parola sia operata sulla base dei principi e dei criteri di cui al procedimento come di seguito disciplinato:
1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, sostitutiva della comunicazione ai destinatari istanti ai sensi dell'art. 3 del Regolamento disciplinante la pubblicazione degli atti nel Bollettino della Regione Campania, adottato con delibera G.R. n. 1516 del 24.04.2003, e comunque non oltre il 15 settembre 2008, gli interessati - ad integrazione dell'istanza precedentemente inoltrata - dovranno produrre apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e ss. del DPR 445/2000.  
La dichiarazione dovrà attestare:
    - o i periodi di servizio prestato presso gli Enti di provenienza;
    - o il mancato contemporaneo svolgimento di attività libero-professionali nell'arco del periodo per il quale si chiede il riconoscimento;
    - o in caso contrario, la precisa indicazione degli eventuali periodi di contestuale svolgimento di attività libero-professionale
    - o l'eventuale avvenuta ricongiunzione dei periodi contributivi precedenti all'immissione in ruoloIl Settore competente provvederà a trasmettere all'istituenda Commissione di cui alla successiva lettera d) gli atti e la documentazione in materia;
- d) di costituire una Commissione cui affidare l'incarico di:
- stabilire i criteri generali che devono informare l'applicazione della normativa, valutando e definendo le specifiche concrete fattispecie;
  - procedere alla verifica dei requisiti degli istanti di accesso al beneficio in parola
  - esaminare le posizioni giuridiche di ciascun istante individuando i relativi periodi di servizio suscettibili della valorizzazione in esame;

- accogliere le istanze dei dipendenti aventi diritto, procedendo al riconoscimento ai soli fini giuridici del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, indicandone, altresì, gli ambiti e i limiti, ai sensi del citato art. 19 L.R. 1/2007;
- e) di stabilire che:
- la Commissione conclude le attività prescritte nel termine di 90 giorni dal suo insediamento;
  - la nomina dei componenti della commissione, come indicato nella parte narrativa del presente provvedimento, è demandata all'Assessore alle Risorse Umane;
  - il compenso dei componenti della predetta commissione è determinato ai sensi della vigente normativa in materia;
  - il Settore Quiescenza e Previdenza e il Settore Trattamento Economico investiranno gli Enti previdenziali in ordine alla procedura da adottare ai fini della determinazione e del calcolo degli oneri contributivi a carico dei dipendenti, concordando una semplificazione della loro posizione previdenziale.
  - all'esito della complessiva istruttoria, il Dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento adotta appositi decreti di presa d'atto del riconoscimento ai soli fini giuridici, come disposto dalla Commissione, del servizio prestato dai dipendenti antecedentemente all'immissione nei ruoli regionali.
  - il Settore Stato Giuridico provvede ai predetti adempimenti di cui al punto 1, nel termine di 30 giorni dall'esecutività del provvedimento della G.R. di presa d'atto dei lavori della Commissione.
  - Il versamento degli oneri contributivi relativi al servizio pregresso oggetto di riconoscimento verrà regolato con modalità successivamente individuate.
  - Ai sensi dello stesso art. 19, comma 8, L.R. 1/2007, gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle economie di cui all'art. 18, comma 10;
- f) di inviare il presente atto, per il seguito di rispettiva competenza, ai Settori: "AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso", "Studio, Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale", "Reclutamento del Personale", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza", ed al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*